PROTOCOLLO DI INTESA

Addì, 31 Marzo 2016,

Tra

La Società IBM Italia SPA (di seguito l'"Azienda") rappresentata dai sigg. Raffaella Temporiti, Fabio Mariano, Massimiliano Duillo, Roberto Zilli e Alessio Belloni,

e

La RSU IBM di Milano, Bologna e Napoli , nelle persone che sottoscrivono, (d'ora in poi la "RSU"e congiuntamente all'Azienda, le "Parti")

Premesso che:

i. L'Azienda è una società del gruppo internazionale IBM che opera nel mercato informatico italiano, offrendo servizi e prodotti informatici su tutto il territorio nazionale;
ii. In data 11/03/2016 l'Azienda, per il tramite di Assolombarda, ha attivato la procedura di cui alla legge 23/07/1991 n. 223, artt. 24 e 4, finalizzata alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di n. 100 Impiegati/Quadri e di n. 190 Dirigenti, per un totale di n. 290 dipendenti;
iii. I motivi e le ragioni che hanno determinato la situazione di eccedenza, nonchè i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che non hanno consentito misure alternative agli esuberi denunciati sono stati specificamente illustrati nella comunicazione di avvio della procedura dell'11/03/2016, che qui si intende espressamente ed integralmente richiamata;
iv. In data 18 e 29 Marzo 2016, le Parti si sono incontrate in Assolombarda;
v. La RSU ha invitato l'Azienda a recedere dalla decisione di attuare soluzioni traumatiche, proponendo misure alternative mirate alla definizione del problema del suddetto sbilanciamento della popolazione impiegatizia;
vi. In data odierna viene sottoscritto il presente Protocollo di Intesa, relativo alla procedura di licenziamenti collettivi inerente al personale impiegatizio e a questo limitato, in cui le Parti si danno reciprocamente atto di voler tentare di esperire con esito positivo e ad ogni effetto, la procedura prevista dalla legge n. 223 del 23 luglio 1991, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai medesimi Impiegati/Quadri;

Tutto ciò premesso:

1. Per verificare la possibilità di una conclusione negoziale basata su soluzioni non traumatiche dell'esubero di cui sopra, le Parti hanno convenuto i criteri di cui ai successivi

punti a), b), c) e d), nello stretto ordine di priorità che seguono al fine di risolvere la procedura di mobilità in essere:

a. Personale che maturi i requisiti per accedere al trattamento di pensione anticipata o di vecchiaia entro il termine del periodo di mobilità. A tali dipendenti sarà corrisposto l'incentivo di cui alla ***Tabella A*** dell'Allegato che costituisce parte integrante del presente Protocollo di Intesa. Allo stato attuale di evidenza degli ECOCERT ed Estratti Conto INPS in possesso dell'Azienda, non risulta personale eleggibile a tale Tabella.

b. Personale che maturi i requisiti di accesso alla pensione nel periodo di mobilità, tramite la c.d. "Opzione Donna" e che manifesti la propria adesione irrevocabile alla stessa entro il 21 Aprile 2016. A tali dipendenti sarà corrisposto l'incentivo di cui alla ***Tabella B*** dell'Allegato;

c. Personale che maturi i requisiti per accedere al trattamento di pensione anticipata o di vecchiaia entro il termine massimo di 14 mesi successivi alla scadenza del periodo di mobilità e che abbia manifestato la propria adesione irrevocabile alla stessa entro il 21 Aprile 2016. A tali dipendenti sarà corrisposto l'incentivo di cui alla ***Tabella C*** dell'Allegato;

d. Personale non in possesso dei requisiti per il pensionamento, così come previsto alle lettere a), b) e c), e che manifesti la propria adesione irrevocabile alla mobilità entro il 21 Aprile 2016. A tali dipendenti sarà corrisposto l'incentivo di cui alla ***Tabella D*** dell'Allegato.

L'Azienda si riserverà comunque di valutare la definitiva adesione dei dipendenti di cui alle lett. b), c) e d) di cui sopra, nel rispetto delle proprie esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

2. Ai dipendenti impattati dalla mobilità in essere, di cui alla lett. d) di cui sopra al punto 1), e che ne facciano esplicita richiesta, sarà messo a disposizione il servizio di outplacement.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che:

a. Nel caso di contestuale inclusione di una dipendente sia in Tabella B che C, questa rientrerà nella tabella C, al fine di assicurare alla dipendente condizioni di miglior favore;

b. I criteri di scelta come definiti al punto 1 e relativi all'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, devono considerarsi a tutti gli effetti sostitutivi di quelli previsti dall'art. 5 L. 223/1991;

c. IBM Italia, a far data dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa e indipendentemente dal perfezionarsi di quanto previsto al successivo punto 8,

chiederà ai dipendenti con età anagrafica pari o superiore ai 55 anni alla data del 30/06/2016, la comunicazione certificativa del conto assicurativo ai sensi dell'art. 54 L. 9.3.1989 n.88 (Ecocert ed Estratto Conto INPS). I lavoratori interessati saranno quindi tenuti a fornirla entro il 21 Aprile 2016;

d. L'Azienda consentirà l'adesione alla presente procedura, in base ai criteri quivi stabiliti, anche ai dipendenti delle altre sedi;

4. Nel caso in cui eventuali modifiche legislative in materia pensionistica intervengano durante il percorso di mobilità finalizzata al pensionamento, le Parti si incontreranno per verificare congiuntamente le possibili soluzioni alla problematica.

5. Limitatamente al personale posto in mobilità che attraverso la stessa raggiunga i requisiti per il pensionamento entro il 30/06/2019 (Tabelle C), le Parti raccomandano al Consiglio di Amministrazione della CADGI di equipararli ai soci onorari.

6. L'Azienda corrisponderà ai lavoratori impattati dalla presente procedura di mobilità e previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale in cui rinunciano all'impugnazione del licenziamento e ad ogni altra pretesa nei confronti dell'Azienda inerente al rapporto di lavoro intercorso ed alla sua cessazione, un incentivo economico lordo, a titolo di incentivo all'esodo e transazione generale, nelle misure indicate nell'Allegato che è parte integrante del presente Protocollo di Intesa

7. La risoluzione del rapporto di lavoro del personale da collocare in mobilità avverrà in considerazione della prima data utile al pensionamento e comunque non oltre il 30 Giugno 2016, utilizzando la proroga e deroga dei termini sulla base dell'art. 8 della L.236/93.

8. L'efficacia di quanto riportato nel presente Protocollo di Intesa sarà subordinata al raggiungimento, al 21 Aprile 2016 (compreso), di un numero di risorse pari ad almeno 80 Impiegati/Quadri.

9. Le Parti concordano fin da ora che il 22 Aprile 2016 si incontreranno presso la sede di Assolombarda al fine di concludere la procedura di mobilità ovvero, qualora tramite l'applicazione dei criteri quivi concordati non si realizzino le condizioni di cui al punto 8, per proseguire l'iter della stessa. In ogni caso la RSU si riserva eventualmente di sottoporre le eventuali intese a referendum il cui esito dovrà essere comunicato alla Direzione aziendale.

10. Le Parti concordano quindi di incontrarsi il 22 Aprile in Assolombarda, per verificare le condizioni di proseguibilità sulla base del presente Protocollo di Intesa.

Il presente verbale costituisce corpo unico ed inscindibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IBM ITALIA SpA

RSU IBM di Milano, Bologna eNapoli

ALLEGATO

Tabella A

Integrazione ai pensionandi entro il periodo di durata della mobilità	
Calcolo Integrazione Aziendale	**Modalità di erogazione dell'incentivo**
Integrazione aziendale lorda, calcolata per ogni mese* di permanenza in mobilità sino alla prima data utile al raggiungimento del requisito pensionistico che, sommata all'indennità di mobilità lorda INPS, risulti pari alla retribuzione contrattuale ed aziendale lorda. Le voci retributive considerate a tali fini sono: + minimo contrattuale, + scatti anzianità, + complemento scatti, + III, IV, V elemento, + rateo 13ª mensilità. **Per i periodi di permanenza in mobilità verrà considerata solo la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni*	L'importo lordo sarà erogato in un'unica soluzione a titolo di incentivo all'esodo e transazione generale previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, ex artt. 410 e 411 cpc.
Per il personale con contratto a tempo parziale i suddetti importi sono ripropozionati all'effettivo orario lavorato. **Gli importi lordi della presente tabella sono aggiuntivi all'indennità sostitutiva del preavviso.**	

ALLEGATO

Tabella B

Integrazione "Opzione Donna"	
Calcolo Integrazione Aziendale	**Modalità di erogazione dell'Incentivo**
Integrazione composta congiuntamente da: + Integrazione come da tabella A, + erogazione una tantum di €. 90.000 (novantamila) lordi.	L'importo lordo sarà erogato in un'unica soluzione a titolo di incentivo all'esodo e transazione generale previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, ex artt. 410 e 411 cpc.
Per il personale con contratto a tempo parziale i suddetti importi sono ripropozionati all'effettivo orario lavorato. **Gli importi lordi della presente tabella sono aggiuntivi all'indennità sostitutiva del preavviso.**	

ALLEGATO

Tabella C

Integrazione pensionandi che raggiungono il requisito pensionistico (pensione vecchiaia/anticipata) entro i 12 mesi successivi al periodo di mobilità.	
Calcolo Integrazione Aziendale	**Modalità di erogazione dell'incentivo**
Integrazione composta congiuntamente da: + integrazione come da tabella A, per tutto il periodo di permanenza in mobilità; + erogazione forfetaria pari a € 2.000 (duemila)* lordi mensili, per un periodo massimo di 12 mesi successivi alla mobilità; + erogazione di un importo lordo pari al valore utile al pagamento dei contributi volontari per un periodo massimo di 12 mesi successivi alla mobilità. Tali importi saranno dovuti nel limite dei mesi necessari al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione. **Per i periodi di permanenza successivi alla mobilità verrà considerata solo la frazione di mese >= 15 giorni*	L'importo lordo sarà erogato in un'unica soluzione a titolo di incentivo all'esodo e transazione generale previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, ex artt. 410 e 411 cpc.
Per il personale con contratto a tempo parziale i suddetti importi sono ripropozionati all'effettivo orario lavorato. **Gli importi lordi della presente tabella sono aggiuntivi all'indennità sostitutiva del preavviso.**	

ALLEGATO

Tabella D

Personale che manifesti l'adesione volontaria alla procedura di mobilità	
L'ammontare dell'incentivo sarà commisurato ai requisiti anagrafici di cui sotto:	
Requisiti anagrafici	**Ammontare erogazione dell'incentivo***
< 41 anni	20 mesi
>= 41 anni	23 mesi
>= 46 anni	25 mesi
>= 51 anni	27 mesi
>= 56 anni	30 mesi

*una mensilità corrisponde all'ultimo salario mensile lordo precedente la risoluzione del rapporto, composto esclusivamente dalle seguenti voci retributive:

+ minimo di categoria,
+ scatti,
+ complemento scatti,
+ III, IV e V elemento,
+ superminimo individuale.

NOTA

- **Gli importi lordi della presente tabella sono omnicompresivi dell'indennità sostitutiva del preavviso, della somma a titolo di transazione generale e del valore di incentivazione all'esodo.**
- Per il personale con contratto a tempo parziale i suddetti importi sono ripropozionati all'effettivo orario lavorato.
- L'importo lordo sarà erogato in un'unica soluzione a titolo di incentivo all'esodo e transazione generale previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, ex artt. 410 e 411 cpc.